

IPOTESI DI ARTICOLATO BASE	IPOTESI INTEGRATIVE E ALTERNATIVE
<p style="text-align: center;">Titolo I Principi generali</p> <p style="text-align: center;">▼ Art. 1 La città metropolitana di ...</p> <p>1. La Città metropolitana di è ente territoriale di area vasta dotato di autonomia normativa, amministrativa e finanziaria secondo i principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi e dal presente Statuto.</p> <p>2. La Città metropolitana è ente costitutivo della Repubblica ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione e rappresenta il territorio e le comunità che la integrano, curandone gli interessi e promuovendone lo sviluppo.</p> <p>3. Coordina la propria attività con quella dei comuni singoli o associati del suo territorio, in conformità al principio di sussidiarietà.</p> <p>3. La Città metropolitana assicura piena e leale collaborazione con gli enti locali territoriali, la Regione e lo Stato.</p> <p>4. La Città metropolitana valorizza il principio di partecipazione dei cittadini e dei residenti, sia come singoli, sia in forma associata, e assicura la massima trasparenza della sua attività amministrativa. Informa la propria azione ai principi di imparzialità, equità, efficienza ed efficacia.</p> <p>5. La Città metropolitana assicura il pieno rispetto, formale e sostanziale, dei diritti e dei doveri dei cittadini e di chi vive e lavora nel suo territorio, senza distinzione di genere, credenza religiosa, razza o etnia, opinioni politiche, condizioni economiche e sociali.</p> <p style="text-align: center;">Art. 2 Territorio e sede</p> <p>1. Il territorio della Città metropolitana coincide col territorio dei comuni che, sulla base della legge statale e della Costituzione, sono in essa ricompresi.</p> <p>2. Le variazioni del suo territorio avvengono nel rispetto di quanto previsto dall'art. 133 della Costituzione.</p>	<p>Aggiungere al comma 3:</p> <p>Al fine di promuovere la massima collaborazione con la Regione e i Comuni in essa ricompresi, la Città metropolitana promuove forme idonee di confronto e consultazione.</p>

3.La Città metropolitana ha sede nel comune di	
<p style="text-align: center;">Art. 3</p> <p style="text-align: center;">Stemma e Gonfalone</p> <p>La Città metropolitana di ha un proprio stemma e gonfalone, stabiliti dal Consiglio metropolitano</p>	<p>Alternative:</p> <p>a) Ci si limita a dire che la Città ha un proprio stemma e gonfalone;</p> <p>b) Se ci sono le condizioni, si indica direttamente come sono stemma e gonfalone</p>
<p style="text-align: center;">Art.4</p> <p style="text-align: center;">Sussidiarietà</p> <p>1.La città metropolitana ispira la propria attività al principio di sussidiarietà orizzontale e di collaborazione con le istanze sociali ed economiche nell'area metropolitana.</p> <p>2. In particolare la città metropolitana istituisce organi di confronto periodico con le forme associative delle categorie produttive e delle organizzazioni sindacali, e le aziende pubbliche presenti sul territorio metropolitano.</p> <p>3.La Città metropolitana, prima di assumere la titolarità di un servizio, si accerta che nel territorio metropolitano non vi siano forze sociali o economiche in grado di svolgere adeguatamente le medesime attività.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 5</p> <p style="text-align: center;">Pari opportunità</p> <p>1. La Città metropolitana persegue la realizzazione della parità di genere, e a tal fine adotta anche azioni positive idonee a assicurare pari opportunità a tutti, indipendentemente dalla distinzione di genere.</p> <p>2. La Città metropolitana si impegna a assicurare la presenza di entrambi i sessi in tutti gli organi e le strutture organizzative collegiali dell'ente, ivi compresi quelli degli enti, aziende e istituzioni alle quali partecipa in via maggioritaria o che da essa dipendono.</p>	<p>Aggiungere:</p> <p>3.A tal fine assicura, negli organi collegiali, la presenza di entrambi i sessi, ciascuno in una percentuale comunque non inferiore al(trenta) per cento dei posti da ricoprire.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 6</p> <p style="text-align: center;">Rapporti europei e internazionali</p> <p>1. La Città metropolitana di considera compito essenziale concorrere al processo di integrazione europea.</p> <p>2.A tal fine:</p> <p>a) favorisce e assicura rapporti di collaborazione e cooperazione con le altre Aree metropolitane europee;</p> <p>b) promuove ogni forma di collaborazione idonea ad assicurare una costante partecipazione</p>	

allo sviluppo di relazioni con gli altri enti territoriali degli Stati dell'Unione;

c) partecipa e promuove forme di coordinamento tra le Città e le aree metropolitane dell'Unione.

2. La Città metropolitana, considerando suo compito favorire la collaborazione e l'integrazione economica e culturale con gli altri popoli, concorre alla costruzione di reti di relazioni con le altre Città e aree metropolitane del mondo, anche mediante la partecipazione a forme di coordinamento.

Aggiungere:

3. Incentiva, inoltre, i rapporti con singole Città e comunità metropolitane, anche tramite opportuni gemellaggi e lo sviluppo di attività e iniziative di comune interesse.

Titolo II

Ruolo e funzioni della Città metropolitana

Art.7

Planificazione strategica

1. Il Consiglio metropolitano adotta e aggiorna annualmente, sentita la Conferenza metropolitana, il piano strategico metropolitano come atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei Comuni e delle Unioni di Comuni compresi nell'area, anche e particolarmente con riferimento all'esercizio di funzioni delegate o attribuite dalla Regione. Nel piano strategico si definiscono gli obiettivi generali, settoriali e trasversali di sviluppo nel medio e lungo termine per l'area metropolitana, individuando le priorità di intervento, le risorse necessarie al loro perseguimento e il metodo di attuazione.

2. L'attività della città metropolitana è oggetto di monitoraggio e valutazione periodici in relazione agli obiettivi determinati nel piano strategico.

3. In relazione ai cambiamenti intervenuti e ai risultati conseguiti, il sindaco metropolitano sottopone al Consiglio metropolitano le proposte di revisione e adeguamento del piano strategico.

4. I procedimenti di adozione e revisione del piano strategico si ispirano al principio di trasparenza e al metodo della partecipazione.

Art.8

Pianificazione territoriale

1. Nel territorio metropolitano, la Città metropolitana esercita le funzioni di pianificazione territoriale generale, secondo quanto stabilito dalla legge. In particolare, approva il piano territoriale metropolitano, comprendente le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture di interesse metropolitano. Il piano territoriale metropolitano include comunque i contenuti strutturali dei piani comunali e costituisce il quadro di riferimento per i piani operativi di competenza dei Comuni.

2. Un regolamento metropolitano stabilisce le modalità di partecipazione dei comuni dell'area metropolitana alla formazione della bozza del piano metropolitano da sottoporre all'adozione del consiglio metropolitano.

Art. 9

Regolamenti edilizi

1. La Città metropolitana persegue la migliore omogeneità e integrazione delle normative edilizie locali, tendendo alla realizzazione di un regolamento edilizio unico per l'intera area metropolitana.

Art. 10

Sviluppo economico e attività produttive

1. La Città metropolitana persegue la realizzazione delle condizioni strutturali e funzionali più favorevoli allo sviluppo economico e, particolarmente, all'insediamento e alla crescita delle imprese e delle attività produttive nell'area metropolitana.

Art. 11

Sportello unico per le attività produttive

1. La Città metropolitana organizza e gestisce, direttamente o tramite Comuni e Unioni di Comuni,

lo sportello unico per le attività produttive, come elemento unitario per lo svolgimento, anche in via telematica, di tutte le pratiche amministrative che riguardano l'esercizio di attività produttive e, in particolare, i procedimenti di avvio, localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione, riconversione, ampliamento, trasferimento, cessazione di tali attività.

Art. 12

Sviluppo sociale

1. La Città metropolitana persegue le migliori condizioni di equità nello sviluppo sociale nelle diverse parti del territorio metropolitano, con particolare riferimento alle condizioni di fruizione dei servizi.

Titolo III

Organi della Città metropolitana

Art. 13

Organi della Città metropolitana

1. Sono organi della Città metropolitana:

- il Consiglio metropolitano;
- la Conferenza metropolitana;
- il Sindaco metropolitano.

2. Il Sindaco metropolitano e i consiglieri metropolitani rappresentano l'intera comunità metropolitana.

Capo I

Il Consiglio metropolitano

Art. 14

Composizione e durata in carica del Consiglio

1. Il Consiglio è composto dal Sindaco metropolitano, che lo presiede, e da 18 consiglieri, eletti, nel loro seno, dai sindaci e dai consiglieri comunali in carica.
2. L'elezione del Consiglio si svolge in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio metropolitano, secondo le modalità stabilite dalla legge dello Stato, che definisce anche la posizione giuridica dei consiglieri.
3. Il Consiglio metropolitano rimane in carica cinque anni. Cessa anticipatamente in caso di rinnovo del consiglio del Comune capoluogo. (ddl, art. 4.3)

Art. 15

Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio metropolitano è organo con funzioni normative e deliberative, nonché di indirizzo, programmazione e controllo sull'attività politico-amministrativa della Città metropolitana.

Cfr. art. 15.2

2. L'elezione del Consiglio metropolitano, la sua durata in carica, il numero dei componenti e la loro posizione giuridica sono disciplinati e regolati dalla legge dello Stato.

3. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale e organizzativa.

4. Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il regolamento indica anche le modalità per la convocazione e per la presentazione e discussione delle proposte. Indica il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco metropolitano. Il regolamento disciplina le forme di garanzia e di partecipazione assicurate a tutti i suoi membri.

5. Il regolamento può prevedere l'istituzione di una o più Commissioni. Disciplina, altresì, la gestione

delle risorse assegnate al Consiglio per il suo funzionamento.

6. Il Consiglio è presieduto dal Sindaco metropolitano che lo convoca e ne fissa l'ordine del giorno.

7. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi in cui il regolamento consiliare ne preveda la segretezza. In linea di massima, esse devono essere convocate con modalità che non comportino l'impossibilità per i consiglieri di adempiere le loro funzioni quali consiglieri metropolitani e consiglieri dei comuni di appartenenza.

8. All'attività del Consiglio, per quanto non previsto dal presente Statuto e dal regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge previste per i Consigli comunali.

Aggiungere, in coda al comma 4:
e in particolare alle minoranze.

Alternativa:

si può prevedere un Presidente del Consiglio in analogia con i Comuni

Art. 16

Competenze del Consiglio metropolitano

1. Spettano al Consiglio metropolitano le seguenti competenze fondamentali:

- a) adottare, a maggioranza assoluta lo Statuto dell'ente e tutti i regolamenti, ivi compreso, su proposta del Sindaco metropolitano, il regolamento sugli uffici e i servizi dell'ente;
- b) adottare lo Statuto e i regolamenti delle aziende speciali, ove istituite;
- c) adottare gli strumenti di pianificazione territoriale generale e delle reti strutturali;
- d) adottare gli atti di indirizzo relativi all'attività della Città metropolitana, anche nell'ambito della sua attività di promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale;
- e) approvare i programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni;
- f) adottare gli strumenti urbanistici di competenza della Città metropolitana e le loro variazioni;
- g) adottare gli atti di indirizzo e gli atti a contenuto generale relativi alla strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici,

compresi quelli relativi ai servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;

h) adottare gli atti di indirizzo e gli atti a contenuto generali relativi alla mobilità e alla viabilità di interesse della Città metropolitana;

i) approvare le convenzioni tra i comuni e Città metropolitana, la partecipazione della Città a eventuali forme associative e convenzioni anche con comuni esterni al suo territorio;

j) istituire e adottare i provvedimenti di carattere generale relativi ai tributi di competenza della Città e la disciplina generale delle tariffe relative all'utilizzazione di beni e servizi;

k) adottare delibere a carattere generale e atti di indirizzo relative alle aziende pubbliche e agli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

l) approvare la stipulazione di mutui, le aperture di credito e l'erogazione di prestiti obbligazionari;

m) deliberare sulle spese che impegnino i bilanci per esercizi successivi e su acquisti e alienazioni immobiliari, permute, appalti e concessioni che non siano previsti in atti a contenuto generale del Consiglio stesso o non ne costituiscano mera esecuzione. Sono esclusi i casi che rientrano nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza del Sindaco o di altri funzionari;

Spetta, inoltre, al Consiglio:

n) adottare gli atti di indirizzo relativamente alla nomina da parte del Sindaco di rappresentanti della Città in enti o organismi comunque denominati;

o) designare e nominare i rappresentanti della Città metropolitana in altri enti, organismi per i quali la legge riserva la nomina al Consiglio;

p) adottare gli atti generali nell'ambito delle altre competenze attribuite dallo Stato o dalla Regione.

2. Il Consiglio esprime parere motivato sulle dichiarazioni e le linee programmatiche del Sindaco e sugli eventuali adeguamenti successivi.

3. Il Consiglio approva i regolamenti (si possono aggiungere anche gli atti di indirizzo che invece ora sono parificati alle deliberazioni) a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Gli atti di indirizzo e le altre deliberazioni di competenza del Consiglio sono approvate a maggioranza dei presenti, fermo restando il numero legale.

Art. 17

Esercizio delle funzioni consiliari in via di urgenza

1. In presenza di ragioni eccezionali di necessità e urgenza, il Sindaco metropolitano può esercitare, con provvedimento d'urgenza, i poteri del Consiglio.

2. I provvedimenti di urgenza del Sindaco devono essere sottoposti alla ratifica del Consiglio nella prima seduta utile e, in caso di mancata ratifica, perdono efficacia sin dal momento della loro adozione.

Art.18

Diritti e doveri dei consiglieri metropolitani

1. Ogni consigliere metropolitano rappresenta la comunità e esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

2. Consiglieri hanno il dovere di esercitare con lealtà le loro funzioni e decadono dalla carica nei casi previsti dalle leggi e dal regolamento del Consiglio.

3. I Consiglieri metropolitani hanno diritto di presentare proposte di delibera o di atto di indirizzo nelle materie di competenza del Consiglio, salvo quelle riservate al potere di proposta del Sindaco, e hanno diritto, secondo quanto stabilito dal regolamento del Consiglio, di intervenire e presentare emendamenti sia nel corso dell'esame nelle Commissioni alle quali appartengono che nell'ambito delle sedute consiliari.

4. I consiglieri metropolitani hanno diritto di ottenere dagli uffici e dalle istituzioni metropolitane nonché dagli enti partecipati tutte le informazioni utili all'espletamento del mandato. Sono tenuti al segreto nei casi previsti dalle leggi. Sulla base di accordi di reciprocità stipulati tra la città metropolitana e i comuni appartenenti al suo territorio secondo le modalità di cui al successivo articolo..., i consiglieri metropolitani hanno analogo diritto nei confronti degli uffici e delle istituzioni dei comuni dell'area metropolitana, limitatamente alle informazioni utili all'espletamento del loro mandato.

competenza generale-residuale (cfr. art. 15 sulle competenze del Sindaco):

adottare gli atti che non rientrano nelle funzioni di gestione riservate ai dirigenti e che non sono riservati, dalla legge o dal presente statuto, al Sindaco o alla Conferenza metropolitana

La attribuzione di poteri in via d'urgenza è da valutare, anche in relazione alla soluzione adottata sulla competenza generale-residuale

5. Di analogo diritto godono i consiglieri dei comuni ricompresi nell'area rispetto agli uffici e alle istituzioni della Città metropolitana. Gli accordi di reciprocità fra Città metropolitana e comuni specificano a chi spetti, e secondo quali regole, valutare la rispondenza delle richieste presentate alle funzioni istituzionali del richiedente.

6. I consiglieri comunali hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio e, ove il regolamento lo preveda, della Commissioni alle quali sono assegnati. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive del Consiglio senza giustificato motivo è causa di decadenza.

Capo II

Art. 19

La Conferenza metropolitana

1. La Conferenza metropolitana è l'organo collegiale composto da tutti i sindaci dei Comuni compresi nella Città metropolitana, con poteri propositivi, consultivi nonché deliberativi in relazione alla approvazione dello statuto e delle modifiche statutarie, ai sensi dell'art....

2. La Conferenza metropolitana svolge funzioni consultive in relazione ad ogni oggetto di interesse della Città metropolitana, su richiesta del sindaco o del consiglio metropolitano.

3. La Conferenza è convocata e presieduta dal Sindaco metropolitano che ne fissa l'ordine del giorno. Il Sindaco è tenuto a convocare la Conferenza, in un termine non superiore a (20) giorni, quando lo richieda un (quinto) dei sindaci, inserendo all'ordine del giorno la questione richiesta.

4. La Conferenza approva il regolamento per disciplinare il proprio funzionamento, potendo prevedere la costituzione di Commissioni permanenti o istituite per l'esame di specifiche questioni.

6. La Conferenza si avvale di una struttura di

supporto messa a disposizione nell'ambito degli uffici del Consiglio metropolitano.

Valutare se ammettere che i Sindaci possano partecipare alla Conferenza tramite propri delegati

7. Alla Conferenza possono partecipare, con diritto di parola, i sindaci dei comuni non ricompresi nel suo territorio con i quali la Città abbia stipulato accordi secondo le previsioni di legge.

Capo II

Art. 20

Il Sindaco metropolitano

1. Il Sindaco metropolitano è l'organo responsabile dell'amministrazione della Città metropolitana, ha la rappresentanza legale dell'ente e rappresenta tutti i cittadini che fanno parte della comunità metropolitana.

2. Il Sindaco metropolitano

- a) rappresenta la Città metropolitana;
- b) convoca e presiede il Consiglio metropolitano e la Conferenza metropolitana;
- c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti;
- d) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi; attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione.
- e) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, nomina, designa e revoca i rappresentanti della Città metropolitana negli enti e nelle società alle quali essa partecipa;
- f) esercita le altre funzioni che gli sono attribuite dalle leggi e dallo Statuto (v. art. 2.5 ddl);
- g) propone al Consiglio gli schemi di bilancio e delle relative variazioni.

3. Il Sindaco metropolitano può in ogni caso sottoporre all'approvazione del Consiglio metropolitano atti che rientrano nella propria competenza (v. art. 2.5 ddl)

4. Il Sindaco metropolitano è di diritto il Sindaco del comune capoluogo (art.4).

5. Entro 90 giorni dall'insediamento, il Sindaco metropolitano presenta al Consiglio metropolitano le linee programmatiche del suo mandato. (che il Consiglio prende in esame anche al fine di fornire eventuali indicazioni). Nei (15) giorni successivi alla chiusura della discussione in Consiglio, il Sindaco, sentito anche il Collegio metropolitano, adotta in via definitiva il programma del mandato.

7. Il Sindaco metropolitano dura in carica per il periodo fissato dalla legge e cessa anticipatamente dalla carica per dimissioni, impedimento permanente o morte. La legge dello Stato stabilisce gli effetti della cessazione dalla carica del Sindaco metropolitano.

e) valutare se attribuire anche al Consiglio un ruolo quanto meno di partecipazione al procedimento (se non di nomina di alcune figure dirigenziali)

f) anche qui ci si deve porre il problema del Consiglio e di un suo eventuale ruolo nella nomina di tutte le parti dei rappresentanti negli enti e società o almeno di una sua partecipazione al procedimento di nomina

h) compie tutti gli atti che non rientrano nelle funzioni di gestione attribuite ai dirigenti e non sono riservati alla competenza del Consiglio metropolitano e della Conferenza metropolitana. (è da valutare se attribuire la competenza residuale al Sindaco o al Consiglio e, se si attribuisce al Consiglio se prevedere deleghe e/o interventi in via di urgenza da parte del Sindaco: v. supra art.)

5. Il Consiglio, entro ... giorni dalla presentazione, approva le linee programmatiche, anche introducendo integrazioni o modifiche.

Art. 21

Il Vicesindaco e i consiglieri delegati

1. Il Sindaco metropolitano può nominare (o nomina) un Vicesindaco che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento e che esercita le funzioni ad esso delegate dal Sindaco previa comunicazione al Consiglio metropolitano. 2. Il Vicesindaco decade dalla carica quando la sua nomina sia revocata dal Sindaco metropolitano o contestualmente all'elezione del nuovo sindaco metropolitano.

3. Il Sindaco metropolitano può, previa comunicazione al Consiglio, nominare uno o più consiglieri come delegati definendo l'ambito delle deleghe conferite.

4. I consiglieri delegati esercitano le deleghe ricevute sotto la direzione e il coordinamento del sindaco.

5. I consiglieri delegati collaborano col Sindaco metropolitano, anche in forma collegiale, nell'ambito di un Collegio metropolitano, organismo di coordinamento delle politiche e delle attività delegate.

6. Il Sindaco può revocare uno o più consiglieri delegati, dandone motivata comunicazione al Consiglio. In ogni caso, i Consiglieri delegati decadono allo scioglimento del Consiglio o all'entrata in carica del nuovo Sindaco metropolitano.

Art. 22

Riunioni periodiche del Sindaco con Vicesindaco e consiglieri delegati

Il Sindaco può riunire il Vicesindaco e i consiglieri delegati al fine di concorrere alla elaborazione di politiche, atti e proposte da presentare al Consiglio e di assumere atti di indirizzo in merito alle priorità da perseguire nel quadro di un lavoro coordinato.

Art. 23

Gratuità delle cariche di governo della Città metropolitana

Le cariche negli organi di governo nella Città metropolitana sono esercitate a titolo gratuito e danno diritto esclusivamente al rimborso delle spese documentate.

Alternativa:

1. Il Sindaco comunica al Consiglio metropolitano la sua intenzione di procedere alla nomina di Consiglieri delegati, specificando i criteri e il contenuto delle deleghe che intende conferire. Il Consiglio entro dieci giorni formula le sue valutazioni. Decorso tale termine, il Sindaco procede comunque alla nomina dei Consiglieri delegati e alla delega delle relative funzioni.

Alternativa:

Art. 22

Il Collegio metropolitano

1. Il Sindaco può riunire il Vicesindaco e i Consiglieri delegati in un Collegio metropolitano, al fine di essere coadiuvato nell'esercizio delle funzioni che gli sono attribuite.

2. Il Sindaco comunica al Consiglio metropolitano la decisione di costituire il Collegio metropolitano, le finalità e le modalità operative del Collegio e i criteri che intende seguire nella scelta dei componenti. Entro quindici giorni, il Consiglio può comunicare al Sindaco le sue valutazioni. Decorso tale termine, il Sindaco procede comunque

	<p>alla costituzione e alla nomina del Collegio metropolitano.</p> <p>3. Il Collegio metropolitano opera presso il Sindaco e si avvale delle strutture organizzative e di supporto da questo messe a disposizione. Il Collegio metropolitano può essere articolato in gruppi di lavoro, anche istituiti per l'esame di specifici argomenti, secondo le modalità e le necessità individuate dal Sindaco.</p> <p>4. I componenti del Collegio metropolitano possono essere revocati e sostituiti dal Sindaco secondo le modalità predeterminate nella delibera sindacale istitutiva. All'entrata in carica di un nuovo Sindaco il Collegio decade.</p>
	<p>Riportare testo art. 6.1</p> <p>2. Il Sindaco convoca il Vicesindaco e i consiglieri delegati in riunioni congiunte, che si configurano come Collegio metropolitano.</p> <p>2. Il Vicesindaco e i consiglieri delegati si riuniscono in Collegio metropolitano, al fine di coadiuvare il Sindaco nella elaborazione delle politiche e nel coordinamento delle attività della Città metropolitana.</p>
<p align="center">Sezione III</p> <p align="center">Enti e società strumentali</p> <p align="center">Art.21</p> <p align="center">Istituzione di enti e partecipazione in altri enti o società di diritto privato</p> <p>1. Nell'ambito e ai fini del perseguimento delle sue funzioni, la Città metropolitana, singolarmente o di intesa coi comuni dell'area o loro associazioni,</p>	

può istituire enti strumentali e promuovere società di diritto privato.

2. Ricorrendo le medesime condizioni di cui al comma precedente, la Città metropolitana può mantenere o assumere partecipazioni in altri enti e società di diritto privato.

3. L'istituzione di nuovi enti o la partecipazione della Città metropolitana a enti o società di diritto privato è proposta dal Sindaco metropolitano e deliberata a maggioranza assoluta dal Consiglio metropolitano.

4. Lo scioglimento e messa in liquidazione di enti e società di diritto privato, o la dismissione di partecipazione in enti o società di diritto privato è deliberata con le modalità di cui al comma precedente.

5. La Città metropolitana adotta, con apposito regolamento del Consiglio, forme adeguate di controllo e vigilanza sull'operato degli enti da essa dipendenti e gli obblighi verso la Città' dei suoi rappresentanti nelle società partecipate.

6. Il Sindaco metropolitano sovrintende e assicura la vigilanza e il controllo previsto dal Regolamento di cui al comma precedente e presenta annualmente al Consiglio una relazione sull'attività dei relativi enti e società.

7. Nel caso di enti o società compartecipate dai comuni dell'area metropolitana la relazione del Sindaco metropolitano di cui al comma precedente è trasmessa anche alla Conferenza metropolitana, che può chiedere di discuterne alla presenza del Sindaco metropolitano.

Art. 22

Nomine dei rappresentanti della Città metropolitana

1. Salvo sia diversamente previsto dalla legge, la nomina dei rappresentanti della Città metropolitana è disposta dal Sindaco metropolitano previa delibera del Consiglio metropolitano adottata su sua proposta.

Aggiungere al comma 3:

sentita la Conferenza metropolitana

Valutare la opportunità di attribuire le nomine:

- al Sindaco,

2. Nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, spetta altresì al Sindaco la revoca dei rappresentanti della Città metropolitana negli enti o nelle società di diritto privato dove la Città è rappresentata.

3. Della revoca e delle ragioni che la motivano il Sindaco dà tempestiva comunicazione al Consiglio metropolitano.

4. Nel rispetto delle leggi e dei regolamenti il Sindaco, quando ravvisa l'opportunità o la necessità di procedere alla revoca dei rappresentanti della Città metropolitana negli enti e nelle società partecipate, provvede a formulare proposta motivata al Consiglio. Nel caso in cui il Consiglio approvi la proposta del Sindaco, questi procede ad adottare il provvedimento di revoca, comunicandolo agli interessati e ai competenti organi degli enti e delle società interessate.

6. Nei casi di necessità e urgenza disposti dalle leggi e dai regolamenti, ovvero quando il Sindaco ritenga che, per le circostanze di fatto e di diritto, sia necessario procedere alla revoca immediata, adotta un provvedimento d'urgenza, sottoposto al Consiglio per la ratifica nella prima seduta utile.

Titolo IV

I rapporti tra Città metropolitana e comuni

Capo I

Rapporti tra Città metropolitana e comuni o Unioni di Comuni

Art.23

Conferimento di funzioni della Città metropolitana

- oppure al Consiglio,

- o al Consiglio su proposta del Sindaco,
 - o al Sindaco previa delibera del Consiglio,
 - o al Sindaco su parere del Consiglio:
- cfr. . supra, artt.

Analoghe questioni si pongono per la revoca

Aggiungere al comma 4
...e alla Conferenza metropolitana

(Alternativa eventuale: Nei casi in cui agli enti e alle società partecipino anche i comuni dell'area metropolitana il Sindaco dà notizia delle ragioni che hanno motivato la revoca anche alla Conferenza permanente dei sindaci)

Qualora la proposta di revoca riguardi rappresentanti della Città metropolitana in enti o società ai quali partecipino anche i comuni dell'area metropolitana, il Consiglio metropolitano provvede ad assumere anche il parere non vincolante della Conferenza dei sindaci.

1. La Città metropolitana può conferire proprie funzioni a comuni singoli o associati interni all'area metropolitana previa apposita deliberazione, adottata su proposta del Sindaco metropolitano dal Consiglio metropolitano, sentita la Conferenza metropolitana.

2. La delibera di conferimento di funzioni dispone il contestuale trasferimento di risorse umane e strumentali necessarie per farvi fronte.

3. All'attuazione della delibera consiliare provvede il Sindaco metropolitano tramite la stipula di idonea convenzione tra la Città metropolitana e i Comuni o le Unioni di comuni interessati. La convenzione stabilisce le modalità con le quali sono concretamente trasferite le eventuali risorse umane e strumentali nonché le condizioni e i vincoli che i comuni destinatari delle funzioni si impegnano a rispettare.

4. Nella delibera del Consiglio e nella convenzione attuativa possono essere specificati gli eventuali poteri che la Città metropolitana mantiene al fine di coordinare e vigilare sull'esercizio da parte dei comuni delle funzioni trasferite, e le condizioni al verificarsi delle quali la Città metropolitana si riserva di riacquisire le medesime funzioni, nonché gli eventuali limiti di tempo relativi alla durata del trasferimento.

5. Nella delibera di trasferimento e nella convenzione attuativa possono essere indicati gli obblighi che la Città metropolitana assume verso i comuni o le associazioni di comuni destinatari dei trasferimenti e le conseguenze di un eventuale inadempimento da parte della Città nell'esecuzione degli obblighi assunti.

6. Del contenuto delle delibere e delle convenzioni attuative è data in ogni caso notizia anche alla Conferenza metropolitana.

Alternativa

1. La Città metropolitana può conferire proprie funzioni a comuni singoli e associati tramite apposita deliberazione adottata, su proposta del Sindaco metropolitano, dal Consiglio metropolitano.

Ove il trasferimento di funzioni riguardi un numero di comuni singoli o associati superiore a un terzo dei comuni dell'area, il Consiglio delibera sentita la Conferenza

Art. 24

Avvalimento da parte della Città metropolitana di

uffici e personale dei comuni

1. Su proposta del Sindaco metropolitano e previo consenso degli enti interessati, il Consiglio metropolitano può deliberare di avvalersi di uffici o servizi dei Comuni dell'area o delle loro Unioni, al fine di esercitare in forma decentrata funzioni o di istituire presso di essi uffici decentrati della Città metropolitana.

2. Delle deliberazioni adottate ai sensi dei commi precedenti è data tempestiva comunicazione alla Conferenza metropolitana.

3. Alle deliberazioni adottate ai sensi dei commi precedenti è data attuazione attraverso apposite convenzioni con i comuni interessati o le loro associazioni, stipulate dal Sindaco metropolitano.

Di tali convenzioni è data tempestiva comunicazione al Consiglio metropolitano e alla Conferenza permanente dei sindaci.

Art. 25

Accordi, convenzioni e altre forme di collaborazione tra Città metropolitana e comuni dell'area

1. La Città metropolitana può stipulare accordi, convenzioni e altre forme di cooperazione e collaborazione con i Comuni dell'area metropolitana o le loro Unioni ai fini della organizzazione e gestione comune di servizi, della gestione coordinata e condivisa dell'esercizio delle rispettive funzioni, o ancora per la realizzazione di opere pubbliche di comune interesse.

2. Gli accordi e altri atti previsti dal comma precedente sono adottati dal Consiglio metropolitano a maggioranza dei membri assegnati, su proposta del Sindaco. Il Consiglio metropolitano, ove l'intesa riguardi almeno un terzo dei comuni dell'area metropolitana, è tenuto a sentire il parere della Conferenza permanente dei sindaci che deve essere reso entro venti giorni.

Alternativa:

è dato preventivo avviso alla Conferenza permanente dei sindaci che può, entro venti giorni, esprimere il proprio parere non vincolante

Art. 25

Uffici in convenzione e avvalimento degli uffici di altra amministrazione

1. La Città metropolitana può stipulare

Art. 26

Revoca di accordi, convenzioni o altre forme di collaborazione

1. La revoca di accordi, convenzioni o altre forme di collaborazione tra Città metropolitana e comuni dell'area metropolitana può essere proposta dal Sindaco al Consiglio metropolitano:

- a) nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti;
- b) per esaurimento dello scopo;
- c) a seguito di presa d'atto della volontà manifestata in tal senso, secondo le norme stabilite, da parte dei Comuni o Unioni di Comuni interessati;
- d) quando nell'esperienza attuativa non risultino realizzati adeguati risultati sul piano dell'economicità, dell'efficacia o dell'efficienza dell'azione intrapresa o si riscontri il venir meno delle condizioni necessarie per il loro conseguimento.

2. Prima di presentare la proposta di revoca, il Sindaco metropolitano comunica agli enti interessati i motivi che inducono alla ipotesi di revoca, al fine di acquisire le loro valutazioni, che devono essere comunque formulate entro (20) giorni dalla comunicazione. Le valutazioni pervenute nel termine sono trasmesse, insieme alla proposta del Sindaco, al Consiglio metropolitano.

Capo II

Accordi tra Città metropolitana e comuni esterni all'area metropolitana

Art. 27

Accordi tra Città metropolitana e comuni e Unioni di comuni esterni all'area metropolitana

1. La Città metropolitana può stipulare accordi e convenzioni con comuni, singoli o associati, o altri enti esterni al suo territorio, al fine della gestione

convenzioni con Comuni e Unioni dei Comuni per la organizzazione di uffici condivisi per lo svolgimento di funzioni, servizi o specifiche attività. La convenzione, approvata dai rispettivi consigli, individua la "amministrazione capofila", presso la cui sede opererà l'ufficio, e definisce:

- a) la durata e i compiti dell'ufficio
 - b) le modalità di assegnazione del personale e di gestione degli istituti contrattuali, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali vigenti
 - c) le modalità di conferimento dell'incarico di responsabile dell'ufficio
 - d) i rapporti finanziari e contabili tra le amministrazioni coinvolte
 - e) le modalità di monitoraggio permanente e di rendicontazione alle amministrazioni coinvolte circa le attività dell'ufficio.
2. Per lo svolgimento di funzioni, servizi o specifiche attività, singoli Comuni e Unioni dei Comuni possono avvalersi degli uffici della Città metropolitana ovvero la Città metropolitana può avvalersi degli uffici di Comuni o Unioni di Comuni. Obiettivi e modalità dell'avvalimento sono definiti con apposite convenzioni, che ne precisano la durata e disciplinano i rapporti finanziari tra le amministrazioni coinvolte.

Assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni e cooperazione metropolitana in materia di gestione e valorizzazione delle risorse umane

1. La Città metropolitana promuove la cooperazione tra le amministrazioni locali del territorio metropolitano per ottimizzare l'efficienza dei rispettivi uffici e servizi secondo criteri di efficacia, economicità, trasparenza, semplificazione e valorizzazione delle professionalità di dirigenti e dipendenti.
2. In particolare la Città metropolitana può curare nell'interesse dei Comuni e delle Unioni di Comuni che aderiscano a specifiche convenzioni:
 - a) la formazione e l'aggiornamento professionale di dirigenti e dipendenti
 - b) il reclutamento di dirigenti e dipendenti, per le assunzioni a tempo indeterminato

integrata di servizi pubblici di comune interesse o comunque connessi e integrati.

2. Può, inoltre, adottare strumenti giuridici e procedure finalizzati a garantire forme di coordinamento tra le attività e le modalità di esercizio delle funzioni di competenza della Città metropolitana e degli enti confinanti.

3. Ove la natura del servizio o della prestazione lo consentano, tali accordi possono prevedere anche il reciproco avvalimento degli uffici, o forme di delega finalizzate a massimizzare l'economicità, l'efficienza e l'efficacia dei servizi.

4. Agli accordi tra la Città metropolitana e comuni singoli o associati esterni al suo territorio possono partecipare, su iniziativa del Sindaco metropolitano o su loro richiesta, anche comuni singoli o associati interni alla Città metropolitana.

Art. 28

Formazione e revoca di accordi tra la Città metropolitana ed enti esterni all'area metropolitana

1. Gli accordi e le convenzioni di cui all'articolo precedente sono approvati dal Consiglio metropolitano a maggioranza assoluta, su proposta del Sindaco metropolitano.

2. Il Consiglio metropolitano, ove ritenga di dover assumere il parere della Conferenza permanente, ne fa esplicita richiesta, stabilendo i termini per la sua formulazione.

3. Gli accordi o le convenzioni previste nel presente capo possono essere revocati nei casi e secondo le modalità previsti nel precedente art. 26.

Capo III

Attuazione di accordi e altre forme di cooperazione

nonché per la stipula, nei casi e nei limiti stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi, di forme contrattuali flessibili

c) specifici adempimenti organizzativi per la gestione dei rapporti di lavoro, compresa i servizi di pagamento delle retribuzioni

d) l'assistenza legale in materia di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione.

3. La Città metropolitana, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, promuove lo sviluppo della contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello territoriale ed offre comunque l'assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni e alle Unioni di Comuni in materia di relazioni sindacali.

Art. 25 bis

Assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni e cooperazione in materia di prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza

1. La Città metropolitana può curare nell'interesse dei Comuni e delle Unioni di Comuni che aderiscano a specifiche convenzioni:

a) l'elaborazione di un piano comune di prevenzione della corruzione, che potrà essere integrato con specifiche disposizioni dai singoli enti

b) l'elaborazione di un piano comune per la trasparenza, di norma parte integrante del piano di prevenzione della corruzione, e la gestione integrata dei conseguenti adempimenti, con particolare riferimento alla pubblicazione di dati e informazioni sull'area "amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Città metropolitana

c) l'elaborazione del codice di comportamento dei dipendenti, a norma dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

d) l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio per i procedimenti disciplinari.

2. La Città metropolitana, nel rispetto delle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali, offre assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni e alle Unioni di Comuni per gli adempimenti in materia di

Art. 29

Vigilanza e controllo sull'attuazione di accordi

1. Spetta al Sindaco metropolitano vigilare e controllare che l'attuazione degli accordi e delle intese stipulate ai sensi del presente Titolo, nonché di quelli intercorrenti tra la Città metropolitana e ogni altro ente, siano attuati nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e del contenuto degli obblighi assunti.

2. Al fine di consentire la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo precedente, le delibere e le convenzioni conseguenti, aventi ad oggetto accordi, intese, e altre forme di collaborazione tra Città metropolitana, comuni ed altri enti, devono contenere disposizioni adeguate a consentire, anche in condizioni di reciprocità, l'accesso del Sindaco e dei soggetti da lui incaricati a ogni atto, documento, struttura organizzativa e di servizio il cui contenuto o la cui attività sia rilevante al fine di verificare il rispetto degli obblighi assunti.

Art.30

Relazione annuale sull'attuazione di accordi, intese e altre forme di collaborazione

1. Il Sindaco metropolitano presenta annualmente la Relazione sullo stato di attuazione e sul funzionamento degli accordi, delle intese, delle convenzioni e delle altre forme di collaborazione tra Città metropolitana e comuni, singoli o associati, o altri enti.

2. Il Consiglio esamina, discute e prende atto della Relazione, potendo formulare, ove ne ravvisi l'opportunità, atti di indirizzo.

Titolo IV

Partecipazione popolare e trasparenza amministrativa

protezione dei dati personali, sensibili e giudiziari.

3. La Città metropolitana promuove il coordinamento degli organismi indipendenti di valutazione e degli analoghi organismi previsti negli ordinamenti dei Comuni e delle Unioni di Comuni, per favorire lo scambio di esperienze e il miglioramento delle rispettive attività in coerenza con le indicazioni dell'Autorità nazionale anti corruzione.

G

Assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni e cooperazione metropolitana in materia appalti ed acquisiti e di gestione di reti e servizi informatici

1. La Città metropolitana, previa convenzione, può curare nell'interesse dei Comuni e delle Unioni di Comuni le funzioni centrali di committenza, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163.
2. La Città metropolitana offre comunque ai Comuni e alle Unioni di Comuni assistenza tecnico-amministrativa in materia di appalti di lavori e acquisti di beni, servizi e forniture, anche attraverso la formazione del personale, l'elaborazione e la gestione di banche dati e di servizi su piattaforma elettronica.
3. La Città metropolitana promuove il coordinamento dei sistemi di informatizzazione e digitalizzazione in ambito metropolitano, con specifico riferimento alla integrazione delle banche dati, alla gestione coordinata dei siti istituzionali, alla offerta di servizi ai cittadini e alle imprese, alla gestione e conservazione degli archivi su supporto informatico.
4. La Città metropolitana può curare la gestione integrata dell'albo pretorio on-line per i Comuni e le Unioni di Comuni che sottoscrivano specifica convenzione.

Art. 31

Trasparenza e accesso agli atti

1. La Città metropolitana assicura, anche attraverso l'apposito sito istituzionale sulla rete Internet, la trasparenza e la conoscibilità dei propri documenti e delle informazioni in suo possesso.

2. In conformità alla legislazione in vigore e al fine da assicurare la massima trasparenza e conoscibilità dei documenti e delle informazioni, la Città adotta un Regolamento sulla trasparenza che contiene anche le regole e le procedure per garantire i diritti dei cittadini alla conoscibilità di atti e documenti.

3. Con motivata deliberazione adottata nei casi e nelle forme previste dalle leggi o stabilite dai regolamenti, il Sindaco metropolitano può inibire temporaneamente l'esibizione di documenti o la diffusione di informazioni, dando tempestivamente notizia delle decisioni prese al Consiglio metropolitano.

4. La Città metropolitana assicura l'accesso ai documenti amministrativi da parte degli interessati e la partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo, nei termini e secondo le modalità stabiliti dalla legge statale.

Art. 32

I servizi URP e l'attività di comunicazione della Città metropolitana

1. La Città metropolitana assicura la più adeguata informazione sulle proprie attività e l'accesso ai suoi uffici, servizi e prestazioni, anche attraverso l'organizzazione di un adeguato sistema di Uffici di Relazioni con il Pubblico istituito presso la sede centrale e articolato con proprie strutture, anche in forma decentrata secondo quanto previsto nel precedente art.....

2. L'accesso dei cittadini agli uffici URP può avvenire anche attraverso i servizi in rete e

mediante numeri verdi appositamente attivati.

3. Nella propria attività di informazione, la Città metropolitana adegua i mezzi adottati e le modalità comunicative anche in forme differenziate, tenendo conto dei destinatari con particolare riguardo agli anziani e ai disabili, e delle caratteristiche specifiche delle sue diverse aree territoriali.

4. La Città metropolitana assicura un particolare impegno nell'informazione nei confronti delle strutture turistiche e di ogni iniziativa culturale e promozionale finalizzata a favorire i rapporti della propria comunità con altre popolazioni e altri ambiti territoriali italiani e stranieri.

5. Nel promuovere la propria attività comunicativa, la Città metropolitana assicura il coordinamento e il coinvolgimento dei comuni singoli e associati, sviluppando anche attività coordinate e partecipate di informazione e comunicazione sulle iniziative e attività fieristiche, turistiche e museali dell'area metropolitana.

Art.33

Obblighi di trasparenza degli organi della città metropolitana

1. Il Sindaco, il Vice sindaco e i consiglieri metropolitani assicurano, in conformità con la legislazione vigente, la più ampia informazione sulle loro attività, lo stato patrimoniale loro e dei loro familiari, gli emolumenti a qualunque titolo percepiti e le attività svolte.

2. Il regolamento detta le regole da applicare ai sensi e per le finalità di cui al comma precedente. Il regolamento del Consiglio provvede a indicare le regole da applicare, ove previsti, anche ai gruppi consiliari.

3. Il regolamento disciplina altresì i modi e le forme e i limiti coi quali i cittadini, singoli o associati, possono chiedere informazioni ulteriori sull'attività politica e amministrativa dei soggetti di

Art. 33

Partecipazione e democrazia in rete

1. La Città metropolitana informa la sua attività al principio del coinvolgimento e della più ampia consultazione dei comuni, singoli o associati, e delle comunità ricomprese nel suo territorio.

Il Consiglio metropolitano adotta apposito Regolamento sulla partecipazione.

2. Al fine di assicurare un costante contatto fra l'ente e i cittadini, compresi i residenti e i titolari di permessi di lavoro, la Città metropolitana promuove incontri e forme di consultazione pubbliche anche attraverso la convocazione di Assemblee e l'indizione di referendum consultivi.

3. La Città metropolitana riconosce la possibilità per i cittadini di promuovere referendum su atti e provvedimenti di carattere generale secondo le modalità stabilite dal Regolamento sulla partecipazione.

4. Il Regolamento sulla partecipazione definisce le regole per assicurare a tutti i cittadini e residenti sul territorio, comprese le loro associazioni, organizzazioni e gruppi di iniziativa politico-sociale, di poter rivolgere istanze, petizioni, proposte di atti e provvedimenti di interesse generale, anche limitatamente a una parte soltanto del territorio metropolitano.

5. Il Regolamento stabilisce i tempi e i modi entro i quali gli organi della Città metropolitana e i loro Uffici prendono in esame le istanze, le petizioni e le proposte, garantendo in ogni caso il coinvolgimento presentatori nei procedimenti relativi.

6. La Città metropolitana assicura un ampio ricorso a forme di consultazione e modalità di partecipazione in rete, promovendo forme di democrazia elettronica e di cittadinanza digitale e garantendo, nell'ambito delle competenze della Città metropolitana, il più ampio diritto di accesso alla rete.

Art. 34

L'accesso alla rete come diritto individuale riconosciuto e tutelato dalla Città metropolitana

1. La Città metropolitana, riconoscendo l'accesso alla rete come un diritto individuale dei cittadini in una moderna società democratica, si impegna a:
 - a) assumere ogni iniziativa utile ad assicurare il superamento qualunque forma di limitazione all'accesso alla rete in ogni parte del suo territorio;
 - b) promuovere ogni iniziativa finalizzata a aumentare la capacità della trasmissione dati e l'accesso alla rete con le modalità consentite dalla tecnologia, implementando la diffusione della banda larga, la connessione a distanza e l'uso della telefonia mobile;
 - c) garantire, per quanto di sua competenza, il massimo di sicurezza della rete, anche con riferimento e alle modalità di conservazione e di accesso ai dati e di accesso;
 - d) promuovere e sostenere ogni iniziativa sul suo territorio rivolta a assicurare un alto livello di utilizzazione della rete nell'ambito dei servizi sanitari, sociali, educativi, trasportistici e in ogni altra forma di attività, pubblica e privata, di interesse generale.
2. Al fine di perseguire e realizzare gli obiettivi di cui al comma precedente, la Città metropolitana assicura e promuove ogni iniziativa e ogni forma di coordinamento con la Regione, i comuni singoli e associati e le organizzazioni, imprese, realtà economiche e produttive dell'area.
3. La Città assicura il massimo coinvolgimento dell'Università, degli enti, delle strutture di ricerca, delle forme associative e delle comunità organizzate competenti rispetto alla tecnologia e ai servizi propri della rete al fine di garantire che ogni iniziativa da essa assunta corrisponda alle migliori competenze e conoscenze disponibili nel settore.

Art.35

Criteria generali in materia di organizzazione degli uffici

1. Gli uffici e i servizi della Città metropolitana sono organizzati secondo le modalità stabilite dal regolamento, nel rispetto dei criteri di coordinamento, responsabilità, efficienza, efficacia, contenimento dei costi, flessibilità, valorizzazione delle professionalità di dirigenti e dipendenti, promozione delle pari opportunità e rispetto delle relazioni sindacali.
In particolare:
 - a) gli uffici e i servizi sono organizzati in dipartimenti, per la svolgimento di compiti e attività di una medesima area funzionale, direzioni, per lo svolgimento di compiti e attività di autoamministrazione, e in unità di missione, per compiti di particolare rilevanza limitati nel tempo; il regolamento individua i dipartimenti e le direzioni, e le modalità di istituzione delle unità di missione; l'organizzazione interna ai dipartimenti, alle direzioni e alle unità di missione è di competenza del rispettivo dirigente, nel rispetto delle direttive impartite dal Direttore generale
 - b) nelle zone omogenee individuate a norma dell'articolo --- dello statuto, possono essere istituiti uffici decentrati polifunzionali per facilitare l'accesso all'insieme dei servizi della Città metropolitana da parte di cittadini, imprese, enti locali e altre formazioni sociali
 - c) compiti ed obiettivi misurabili e scadenziati nel tempo di ciascun dipartimento, direzione, e unità di missione, nonché di ogni ufficio di livello dirigenziale organizzato nell'ambito di tali strutture, sono definiti annualmente, con proiezione almeno triennale, nel piano esecutivo di gestione presentato dal Sindaco metropolitano, su proposta del Direttore generale, e approvato dal Consiglio

metropolitano

- d) il regolamento disciplina l'organizzazione del sistema dei controlli interni.
2. Gli uffici e di servizi della Città metropolitana si avvalgono:
- a) del personale dell'amministrazione provinciale a cui la Città metropolitana succede a titolo universale
 - b) del personale con contratto a tempo indeterminato assunto successivamente, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legislazione vigente
 - c) dei dirigenti e dei dipendenti assunti con contratto a tempo determinato nei casi e nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente
 - d) di personale dei Comuni utilizzato a tempo parziale per servizi in convenzione
 - e) del personale trasferito da altre pubbliche amministrazioni nel quadro dei processi di riordino delle amministrazioni territoriali
 - f) di personale comandato o distaccato da altre amministrazioni per specifiche esigenze.
3. La Città metropolitana si avvale di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, secondo le disposizioni del regolamento, nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente. La Città metropolitana assicura la piena trasparenza sugli incarichi conferiti, sulle modalità di scelta dei professionisti, sui compensi erogati e sui risultati raggiunti.
4. Il regolamento stabilisce le modalità e i limiti per la costituzione di uffici di diretta collaborazione del Sindaco metropolitano e dei Consiglieri metropolitani cui il Sindaco abbia conferito specifiche deleghe.

Art. 36

Dirigenza di vertice della Città metropolitana

1. Il Sindaco metropolitano nomina il Segretario generale della Città metropolitana, sentito il Consiglio metropolitano, individuandolo tra gli iscritti all'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali. La durata dell'incarico coincide con il mandato del Sindaco metropolitano. A conclusione del mandato, il Segretario generale continua ad esercitare le funzioni fino

alla conferma o alla nomina di altro Segretario. L'incarico può essere revocato anticipatamente per violazione dei doveri d'ufficio con provvedimento motivato del Sindaco metropolitano, previa deliberazione del Consiglio metropolitano.

2. Il Segretario generale svolge compiti di collaborazione e di assistenza giuridica e amministrativa per gli organi della Città metropolitana, cura la verbalizzazione delle sedute del Consiglio metropolitano, e della Conferenza metropolitana, può rogare i contratti nell'interesse della Città metropolitana e svolge gli ulteriori compiti previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti o conferiti dal Sindaco metropolitano.
3. Il Sindaco metropolitano, previa deliberazione del Consiglio metropolitano, nomina il direttore generale, conferendo l'incarico al Segretario generale ovvero ad altra persona di comprovata competenza ed esperienza, assunta con contratto a termine di durata pari al mandato del Sindaco secondo i criteri stabiliti dal regolamento, fermi i requisiti per la nomina a dirigente della pubblica amministrazione. L'incarico può essere revocato anticipatamente con provvedimento motivato del Sindaco metropolitano, previa deliberazione del Consiglio metropolitano.
4. Il Direttore generale sovrintende alle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'azione per il perseguimento degli obiettivi stabiliti dagli organi della Città metropolitana.
5. Il regolamento prevede le modalità con cui possono essere conferiti gli incarichi di Vice segretario generale e di Vice direttore generale.
6. Il regolamento disciplina il funzionamento e i compiti del Comitato di direzione, presieduto dal Direttore generale, di cui fanno comunque parte il Ragioniere generale e il dirigente responsabile delle risorse umane. Il Segretario generale partecipa di diritto alle riunioni del Comitato di direzione.
7. Il Segretario generale e il Direttore generale presiedono congiuntamente la Conferenza metropolitana dei segretari e dei direttori generali dei Comuni e delle Unioni di Comuni. La Conferenza si riunisce almeno una volta all'anno per promuovere le più efficaci forme di collaborazione tra gli uffici e i servizi delle amministrazioni. La Conferenza può istituire

Sostituire la parola "nomina" con:

può nominare un direttore generale

nel proprio seno commissioni e gruppi di lavoro. La partecipazione ai lavori della Conferenza è a titolo gratuito.

Art. 37

Dirigenti

1. La Città metropolitana si avvale di dirigenti assunti con contratto a tempo indeterminato ovvero di dirigenti assunti con contratto a tempo determinato, nei limiti stabiliti dalla legge, per lo svolgimento di compiti che non possano essere adeguatamente assolti con i dirigenti già in organico.
2. I dirigenti sono responsabili delle risorse professionali, finanziarie e strumentali loro affidate e rispondono degli obiettivi loro assegnati, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco metropolitano o dai Consiglieri delegati.
3. I dirigenti adottano i provvedimenti di propria competenza, che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nel rispetto dei principi di imparzialità e buona amministrazione, e ne rispondono personalmente.
4. Il Direttore generale (o, se questo non sia nominato, il segretario generale) esercita il potere sostitutivo sui dirigenti in caso di inerzia o per motivi di eccezionale gravità ed urgenza, secondo le disposizioni del regolamento, riferendone immediatamente al Sindaco metropolitano.

Art. 38

Processi di riorganizzazione

1. Presso la Città metropolitana è istituito l'osservatorio sui processi di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni nel territorio metropolitano, al fine di favorire la piena valorizzazione delle risorse professionali disponibili. L'osservatorio è presieduto dal Sindaco metropolitano o suo delegato, ed è costituito da sei componenti, di cui tre eletti nel

suo seno dalla Conferenza metropolitana e tre designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. L'osservatorio:

- a) predisporre la banca dati dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni del territorio metropolitano, articolata per inquadramenti contrattuali, profili professionali, titolo di studio, anzianità di servizio ed altre specifiche esperienze professionali
- b) cura il monitoraggio dei processi di mobilità tra le amministrazioni del territorio metropolitano nonché da e verso altre pubbliche amministrazioni
- c) cura in particolare il monitoraggio dei processi di riorganizzazione delle singole amministrazioni che comportano l'individuazione di esuberi o l'avvio di processi di mobilità
- d) propone iniziative di formazione per favorire il migliore inserimento lavorativo dei dipendenti coinvolti nei processi di mobilità
- e) vigila sul rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali in materia di relazioni sindacali e di tutela del trattamento economico e giuridico dei dipendenti coinvolti nei processi di mobilità.

Fino alla prima elezione della rappresentanza unitaria dei dipendenti della Città metropolitana, la Città metropolitana intrattiene le relazioni sindacali con le organizzazioni sindacali che hanno sottoscritto il contratto nazionale di lavoro del comparto degli enti locali e con le loro rappresentanze aziendali.

Titolo VI **Disposizioni finali e transitorie**

Art. 39

Modalità di approvazione e di revisione dello Statuto

1. In base alla legge, le modifiche al presente Statuto proposte dal Consiglio metropolitano, sono approvate o respinte dalla Conferenza metropolitana con delibera adottata con i voti che

rappresentino almeno un terzo dei Comuni e la maggioranza della popolazione residente.

2. La Città metropolitana adotta i regolamenti previsti dallo Statuto entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore. Fino all'approvazione dei nuovi regolamenti, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti già in vigore nella Provincia soppressa.

Art. 40
Entrata in vigore

1. Il presente Statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ..., affisso all'Albo pretorio e inserito sul sito in rete della Città metropolitana.

2. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno dalla sua pubblicazione.